

*Scamarcio*

Bari, 5 settembre 1972

*auca*

Ill. mo Signor Presidente  
Consiglio Regionale  
SEDE

Le trasmetto in allegato il testo di una proposta di legge di mia iniziativa concernente: "Interventi per il potenziamento della Medicina sportiva".

L'occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

(GAETANO SCAMARCIO)

*Scamarcio*

CONSIGLIO REGIONALE  
Prot. N. 2527  
Data 5 SET. 1972

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

con la legge statale del 26 ottobre 1971 n°1099 sono state recate nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed in particolare é stata incentrata nella Regione la competenza a provvedere in concreto alle relative e conseguenti incombenze (accertamenti, visite, controlli periodici attitudinali e di idoneità) a favore dei cittadini che si dedicano allo sport sia in modo dilettantistico che professionale.

Per i professionisti é esclusa la gratuità della visita medica, il cui onere sarà stabilito da apposito decreto ministeriale non ancora emanato, allo stesso modo in cui si é tuttora in attesa delle norme regolamentari di disciplina delle modalità di prelievo di campioni, del decreto che dovrà fissare i programmi e le altre modalità di reclutamento dei docenti e di svolgimento dei programmi relativi ai corsi di medicina dello sport.

L'intervento del legislatore statale di cui alla legge n°1099/1971 rivela non solo la tardività dello stesso, ma anche un atteggiamento di rinvio, tanté che non ci si può esimere dalla considerazione che lo sport, nel pensiero del legislatore, é rimasto confinato nell'ambito delle cose da fare con parsimonia. Specialisti della materia, esaminato l'articolo 10 (previsione di spesa) della legge n°1099/1971 con la dovuta attenzione, hanno calcolato che, per ogni visita, il medico sportivo dovrà ricevere £.80= (ottanta), se si tiene conto che annualmente ogni atleta del milione di iscritti alle Federazioni Medico-Sportive Italiane deve usufruire di almeno una visita di idoneità e due di controllo, come prescrive la stessa legge.

E' importante ancora tenere presente che la vecchia legge poneva l'obbligo delle visite ad un numero limitato di sports, mentre con le nuove disposizioni i visitandi aumenteranno con una proporzione di uno a venti, obbligando così le équipes dei vari Centri e Ambulatori non più ad un lavoro saltuario, bensì ad un lavoro con-

tinuativo che, nel prosieguo di tempo, determinerà l'abbandono di altre attività professionali da parte degli stessi medici.

In ordine alle considerazioni sopra esposte ed in attesa della pratica attuazione della legge, e quindi del reale numero degli atleti che saranno visitati, tenendo presente che nell'anno 1971 nelle cinque provincie pugliesi il numero totale è stato di circa 4.000, applicando la proporzione di almeno 1 a 20 sopra citata, si presume che per il 1972 le visite si aggireranno sulle 80.000 unità.

È chiaro per altro che l'attività dei medici sportivi deve svolgersi con il sussidio di centri e di ambulatori, muniti delle attrezzature necessarie e dotati del personale (infermieri, massaggiatori, ecc.) che garantiscano ogni intuitiva e indispensabile serietà a questa branca della medicina rivolta alla parte più sana e volenterosa della collettività giovane in particolare.

Di qui la necessità che le strutture della medicina sportiva vengano potenziate nei mezzi e nelle possibilità di azione mediante l'apporto finanziario della Regione.

Per venire alla situazione della medicina sportiva in Puglia, va detto che molti disinteressati sforzi sono stati compiuti e buoni risultati sono stati raggiunti, se è vero che si può contare su un centro di medicina sportiva classificato "provinciale" in Bari presso lo Stadio Comunale e su quattro ambulatori nei restanti capoluoghi di provincia.

Queste strutture esistenti e funzionanti sono affidate a specialisti della medicina sportiva i quali prestano la loro opera nella veste di direttori incaricati o di medici responsabili e sono coadiuvati da altri professionisti, che svolgono il servizio a titolo gratuito.

In ogni caso la remunerazione avviene, infatti, con il sistema del gettone di presenza, che non rimborsa neanche le spese, più che retribuire la prestazione effettuata.

Pertanto è evidente che tutta l'attività inerente alla medicina sportiva rivela la carenza tipica delle strutture il cui funzionamento è affidato alla buona volontà di chi ha con la materia un legame di passione, e che, comunque, se riesce a soddisfare le esigenze più urgenti e ordinarie, non può certo farsi garante della migliore e più congrua

funzionalità del complesso dei servizi richiesti dalla medicina sportiva; in particolare, se questa branca di attività deve essere vista - come non sembra dubbio - in una prospettiva di sviluppo e di istituzionalizzazione su un piano regionale.

La proposta di legge, cui la presente relazione si riferisce, è intesa al potenziamento delle strutture della medicina sportiva ed al finanziamento di tutta l'attività svolta dai centri e dagli ambulatori esistenti, in tal modo ponendosi su un piano di incentivazione della stessa e di sviluppo del settore.

Data la chiarezza e la congruità della normativa proposta alla reale situazione della medicina sportiva in Puglia e delle sue esigenze più immediate in funzione di una politica di reclutamento e avvicinamento dei giovani allo sport, e di necessaria garanzia sul piano sanitario in relazione alla esistenza di équipe di medici e di complesso di strutture atte a soddisfare tali garanzie, mi asterrò da una particolareggiata esposizione della proposta di legge stessa.

Indispensabile mi sembra, invece, un richiamo dell'art. 1, lettera c) del D.P.R. n. 4/1972 nonché dell'art. 1 della legge n. 1099/1971 per individuare le norme dalle quali riviene la competenza delle Regioni per un intervento legislativo nella materia della tutela sanitaria delle attività sportive del genere contenuto nella proposta di legge di mia iniziativa.

Si tratta di un intervento aggiuntivo di quello recato dalla legge statale n. 1099/1971, inteso ad adeguare in più possibile il servizio della medicina sportiva nella Regione alle esigenze più sentite e reali, con un onere finanziario di incidenza esigua e facilmente sostenibile.

Ed è con animo fiducioso che vi invito ad approvare la proposta di legge in argomento, certo della vostra sensibilità per il problema che si è voluto avviare a soluzione sul piano legislativo e finanziario.

Proposta di legge del Consigliere Regionale Avv.<sup>o</sup> GAETANO SCAMARCIO,  
del gruppo del P.<sup>o</sup> S.<sup>o</sup> T.<sup>o</sup>, concernente:

" INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO  
DELLA MEDICINA SPORTIVA "

Art.<sup>o</sup> 1

La Giunta Regionale é autorizzata per il quinquennio 1972-1976 a concedere contributi al Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico-Sportiva Italiana fino all'80% della spesa per la gestione dei centri e degli ambulatori di medicina dello sport sulla base di un piano finanziario presentato entro il mese di settembre di ciascun anno per l'anno successivo.<sup>o</sup>

Art.<sup>o</sup> 2

I contributi possono essere concessi anche per le previsioni di spesa inerenti l'acquisto, il rinnovo e l'ammodernamento delle attrezzature sanitarie necessarie per l'adeguato espletamento delle attività di tutela sanitaria dello sport.<sup>o</sup>

Art. 3

I contributi di cui all'articolo precedente saranno erogati in due rate anticipate entro il mese di febbraio e di agosto di ciascun anno.<sup>1</sup>  
Entro il mese di febbraio di ciascun anno degli anni dal 1973 al 1976 il Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico-Sportiva Italiana presenterà altresì alla Giunta Regionale il conto consuntivo relativo alla gestione dell'anno precedente.<sup>2</sup>

Art. 4

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, d'intesa con il Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico-Sportiva Italiana, curerà che ogni provincia della Regione venga dotata di un centro di medicina dello sport classificato "provinciale" mediante il potenziamento e la trasformazione degli ambulatori esistenti.<sup>1</sup>

Art. 5

La spesa prevista dalla presente legge, calcolata in £.30.000.000 per l'anno in corso, farà carico al capitolo 308 del bilancio regionale approvato.

Per gli anni dal 1973 al 1976 si provvederà mediante apposito stanziamento nei bilanci regionali del 1973-1974-1975-1976 per le somme rispettive di £.40 milioni, 50 milioni, 60 milioni e 70 milioni, da iscrivere in capitoli di spesa all'uopo istituiti.

Art. 6

Il piano finanziario annuo di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge deve essere accompagnato da una relazione illustrativa del programma di interventi e di attività del Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico-Sportiva Italiana riferita all'anno medesimo.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Bari, lì 10 agosto 1972

(Avv. Gaetano Scamarcio)

